



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

CORTE di APPELLO di FIRENZE

SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Fatta comunicazione

La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, composta

dai magistrati:

Dott. ANDREA RICCUCCI

Presidente

Dott.ssa DANIA MORI

Consigliere

Dott.ssa CARLA FANTAUZZI

Giudice Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 1623/10 R.G. promossa da:

Banca Monte dei Paschi di Siena spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Umberto Morera del foro di Roma e Claudia Nuti del foro di Firenze, giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di appello

APPELLANTE

Contro



██████████ rappresentata e difesa da ██████████ del foro di Roma ed elen.te dom.ta in Firenze, via B. Varchi n. 47 presso e nello studio dell'avv. Silvia Colombo, in forza di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

APPELLATA

ed appellante in via incidentale

avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 254/2010 del Tribunale di Siena in composizione collegiale, in materia di intermediazione finanziaria ;

causa trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2016 sulle seguenti conclusioni:

Parte appellante : *“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze : In via principale riformare ed annullare l'impugnata sentenza del Tribunale di Siena n. 254/2010, affermando la piena validità ed efficacia del contratto di acquisto di 16.000 obbligazioni “GIACOMELLI F.07 8, 375 % per l'importo di € 16.069, 60 concluso tra le parti in data 12 giugno 2002, per l'effetto condannando la signora ██████████ alla restituzione in favore della Banca di quanto ricevuto in ottemperanza della sentenza appellata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.*

Parte appellata ed appellante in via incidentale : *Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze,adita in via principale: 1) rigettare l'appello interposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena spa perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e comunque per i motivi di cui alla premessa ;*

in via incidentale subordinata in caso di riforma della sentenza di primo grado per effetto dell'accoglimento di uno dei motivi di appello ex adverso articolati:

1. *Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto quadro di negoziazione ricezione e trasmissione degli ordini di acquisto tra le parti in causa e/o del contratto di acquisto di bond Giacomelli F07 8,375 ISIN XS0143545654 del 17.06.2002 per un controvalore complessivo di € 16.069,60 per grave inadempimento contrattuale da parte della Banca convenuta per le ragioni esposte in narrativa .*

Piaccia per l'effetto alla Corte di Appello adita :

2. *condannare, la Banca Monte dei Paschi di Siena spa in persona del l.r.p.t a corrispondere ██████████ ██████████ la somma complessiva di € 16.069,60 =o la diversa somma accertata in corso di causa a titolo di restituzione per i motivi suddetti, nonché condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena*



spa in persona del l.r.p.t al risarcimento dei danni patrimoniali e non da liquidarsi in via equitativa, per la mancata percezione degli interessi sulla sorte capitale, del mancato guadagno per non aver diversamente impiegato le relative cifre in altri investimenti remunerativi, oltre, in subordine all'accoglimento della domanda di risarcimento danno, condannare la medesima alla corresponsione degli interessi legali e danno da svalutazione monetaria dal di del dovuto sino all'effettivo soddisfo.

In via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di rigetto della domanda proposta ai punti 1 e 2,

3. accertare e dichiarare che la Banca Monte dei Paschi spa , in persona del suo l.r.p.t. responsabile in via contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale ex art. 1218, 1337 e 2043, 2049 c.c per violazione degli obblighi nascenti dal contratto quadro e/o delle norme regolanti i servizi di intermediazione finanziari e per l'effetto , condannarla a corrispondere a [REDACTED] e la somma di € 16.069,60 o la diversa somma accertata in corso di causa a titolo di risarcimento per il capitale investito, nonché la somma da determinarsi in via equitativa in corso di causa per la mancata percezione degli interessi sulla sorte capitale e del mancato guadagno oltre interessi legali dall'ordine di acquisto sino al saldo definitivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre Iva, cpa e 12,50% RSG del doppio grado di giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con atto di citazione ritualmente notificato Banca MPS spa (Banca Monte dei Paschi di Siena spa) ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 254/2010 depositata il 06.05.2010, non notificata, con la quale, in accoglimento della domanda giudiziale proposta da [REDACTED] sulla domanda riconvenzionale subordinata spiegata dalla convenuta si è così pronunciato: a) ha dichiarato la risoluzione del negozio di investimento in 16000 obbligazioni Giacomelli F07 8,375 % per l'importo di € 16.069,60 concluso tra le parti in data 12 giugno 2002 per inadempimento contrattuale della Banca MPS spa ; b) ha condannato Banca MPS a restituire a [REDACTED] la somma investita pari ad € 16.069,60 maggiorata degli interessi al tasso legale e della rivalutazione determinati equitativamente nella misura omnicomprensiva media del 4% annuo a fare data dall'addebito fino all'effettivo saldo ; c) ha disposto a carico di [REDACTED] l'obbligo di restituire tutte le obbligazioni Giacomelli acquistate per il tramite della Banca, oltre agli interessi di cui alle cedole maturate e medio tempore percetti ; d) ha rigettato ogni altra domanda; e) ha condannato Banca MPS alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice.

A fondamento della propria decisione il Tribunale ha ritenuto insussistenti le ipotesi di violazione dell'art. 23 del Dlgs n. 58/1998 (nullità contratto-quadro per difetto di forma scritta) e dell'art. 27 comma 2 Reg. Consob (conflitto di interessi) e art. 28 comma 1 lett.b) Reg. Consob (omessa consegna Documento Generale sui Rischi) denunciate dalla attrice sig.ra Lemme, ed ha invece accolto quanto prospettato dalla attrice stessa in ordine alla violazione da parte della Banca degli obblighi di



informazione e di adeguatezza dell' operazione ex art. 21 Dlgs n. 58/1998, e artt. 28 e 29 Reg. Consob, affermandone il grave inadempimento contrattuale in quanto :

-la Banca nello svolgimento della attività di intermediazione dei prodotti finanziari oggetto di causa aveva violato le regole di diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti sottese ai principi delle norme sopra richiamate, omettendo di dare prova di aver agito con la diligenza richiestagli, così come previsto dall' art. 23 comma sesto Dlgs n. 58/1998 (in base al quale nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nei servizi di investimento e di quelli accessori spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta);

-che tale negligenza si era manifestata già all'inizio del rapporto di intermediazione, in quanto la Banca non si peritò minimamente di acquisire informazioni sulla cliente per apprendere il suo grado di esperienza e di conoscenza del mercato finanziario, i suoi obiettivi di investimento, ecc. ecc;

-che tale indagine risultava più doverosa in quanto la attrice, titolare del deposito e parte contraente del contratto di intermediazione unitamente al marito [REDACTED], aveva delegato quest'ultimo ad operare l'investimento su titoli accettando preventivamente e senza riserve l'attività posta in essere in esecuzione del mandato, rinunciando a qualsiasi contestazione; considerata la intensa operatività del [REDACTED] sul conto titoli, manifestatasi fin da subito nel settore delle "corporate" e delle obbligazioni dei paesi emergenti, sarebbe stato necessario che la Banca convenuta, a tutela e nell'interesse della contraente, acquisisse informazioni atte a definire il profilo dell'effettivo investitore che era appunto il Capri;

- era quindi palese l'inadempimento della Banca che, in violazione di specifiche disposizioni regolamentari, aveva ommesso qualsivoglia forma di intervista o di preliminare acquisizione di elementi conoscitivi del proprio cliente, al fine di orientarlo nella scelta degli strumenti finanziari in un particolare periodo storico;

-che tale conoscenza non poteva ritenersi acquisita per il fatto che il [REDACTED] era solito procedere ad acquisti selezionati su titoli obbligazionari ad alta redditività ed ad alto rischio, laddove la propensione al rischio evidenziata dall'investitore nella pratica, ma non accompagnata da una preliminare valutazione dello stesso, non costituiva univoca dimostrazione degli obiettivi di investimento, ovvero di conoscenza approfondita del mercato di riferimento.

In merito alla non adeguatezza dell'operazione, il Tribunale, pur evidenziando che non vi era prova che l'attrice e il suo mandatario si fossero avvalsi della consulenza dei funzionari della Banca, era pur vero che da nessun atto processuale emergeva che il personale dell'agenzia avesse evidenziato la non adeguatezza dell'operazione di acquisto delle Giacomelli; l'inadempimento della Banca convenuta si era concretizzato dunque nella violazione dell'obbligo di informazione attiva di cui all' art. 28 comma



2 Reg.Consob per la mancata acquisizione per iscritto dell'ordine di acquisto dei titoli in questione, in violazione dell'art. 29 comma 3 Reg. Consob come risultava dal relativo modulo del 12.06.2002.

2. Parte appellante ha articolato tre motivi di appello deducendo con il primo motivo la adeguatezza dell'investimento oggetto di lite; con il secondo la insussistenza dei presupposti per la risoluzione per inadempimento del contratto di acquisto delle obbligazioni Giacomelli e con il terzo la inammissibilità di ogni domanda risarcitoria.

2.1 Ai fini di una migliore comprensione della vicenda parte appellante fa precedere esposizione del primo motivo da una ricostruzione dei fatti di causa, che sinteticamente di seguito si illustrano:

- l'operazione dedotta in lite avvenne nell'ambito di un regolare contratto quadro (all.sub 1 fascicolo appellante) preconstituito dalla [REDACTED] allo scopo di operare su strumenti finanziari attraverso ordini impartiti alla Banca. In detto contratto, la [REDACTED] riconosceva espressamente che le era stato preventivamente consegnato il Documento Sui Rischi Generali degli Investimenti di cui all'Allegato 3 del Regolamento Consob 11522/1998, documento effettivamente consegnato e sottoscritto dalla medesima (all.sub 2 e 14). Contestualmente alla sottoscrizione del contratto quadro, la [REDACTED] decideva di delegare tutta l'attività di investimento al marito sig. [REDACTED] rilasciandogli una delega ad operare in titoli (all.sub 3). Questi, quale delegato, cominciò ad operare su strumenti ad alto rischio e ad alto rendimento, acquistando obbligazioni emessi da Paesi emergenti ed *obbligazioni corporate* ad altro rendimento (della stessa tipologia di quelle dedotte in lite) sia italiane che straniere, per un controvalore complessivo di € 58.000,00 (all.sub 4). Tale alta propensione al rischio veniva poi ulteriormente confermata dall'acquisto di ulteriori obbligazioni di paesi emergenti ed obbligazioni "corporate" sia italiane che straniere ad altissimo rendimento (all.sub 4 - 5-6).

Il tutto quindi evidenziava un variegato portafoglio titoli, prevalentemente ad alto rischio, per circa € 200.000,00.

All'interno di detto portafoglio vennero aggiunte le obbligazioni dedotte in lite (all. sub 7) per un ammontare (€ 16.000.00) pari solo al 7% del patrimonio complessivo.

L'operazione di negoziazione dei titoli per cui è causa avvenne il 16 giugno 2002, allorquando il sig. [REDACTED] recatosi del tutto spontaneamente presso la filiale MPS, decise di acquistare dette obbligazioni con la già predeterminata intenzione di acquistare, come sempre, titoli ad alto rendimento; il dipendente della Banca si limitò solo a comunicare al sig. [REDACTED] la disponibilità delle obbligazioni richieste, illustrando tutti i rischi legati all'investimento prescelto, sia in termini generali correlati alla natura di *obbligazioni corporate*, sia quelli riferibili al gruppo emittente che si trovava all'epoca in condizioni solide.

L'operazione fu quindi eseguita in un periodo (2002) in cui la Giacomelli Sport International SA, finanziaria del Gruppo, in una strategia di crescente espansione aveva annunciato l'emissione di un



prestito obbligazionario di circa 100 milioni di euro, il cui collocamento in mercati non quotati e senza *rating* venne curato da Abax Bank e Banca Akros.

Gli operatori del mercato in quel periodo non esitavano a ritenere che gli indicatori patrimoniali del Gruppo sembravano poter giustificare un investimento.

Pertanto, non sussisteva alcuna valida ragione per cui un qualsiasi intermediario diligente nel giugno 2002 avrebbe dovuto stimare i titoli dedotti in lite ad alto rischio.

Si trattava di obbligazioni emesse da una società privata in normali condizioni finanziarie collocabili *illo tempore* in una fascia di rischio medio basso, a fronte di una effettiva e comprovata propensione al rischio dell'appellata a dir poco medio-alta.

Fu quindi in conseguenza di ciò e per la proporzione del tutto minoritaria (soltanto il 7%) rispetto al restante portafoglio, che il dipendente della Banca riconobbe l'operazione come perfettamente adeguata, dando esecuzione all'ordine impartito dal delegato della sig.ra [REDACTED] il quale nel predetto ordine di acquisto con indubbia efficacia di confessione stragiudiziale dichiarava *di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono* (all.n.8).

Successivamente la s. [REDACTED] percepì regolarmente le cedole pagate dalle obbligazioni (pari ad € 1.172,50 (all.n.16) senza sollevare alcuna contestazione circa l'adeguatezza dell'acquisto.

Il default della Giacomelli si verificò nell'ottobre 2003 a seguito delle note vicende imprenditoriali, non prevedibili al momento della negoziazione.

A seguito di tali fatti la [REDACTED] dopo aver inviato la lettera di contestazione (sub all.n. 13) chiudeva ogni rapporto con la Banca, ordinando il trasferimento di tutti i titoli del portafoglio compresi quelli oggetto di lite presso altro istituto di credito.

Dopo il *default*, si è aperta una procedura di amministrazione straordinaria con previsione di riparti ai creditori ed in particolare modo di rimborsi agli obbligazionisti.

2.2 Dopo tali premesse, parte appellante duolendosi del fatto che il giudice di primo grado ha del tutto trascurato la vicenda del Gruppo Giacomelli, assumendo aprioristicamente ed apoditticamente la inadeguatezza dell'investimento in questione, censura la sentenza impugnata laddove ha motivato che la Banca si è del tutto sottratta al suo onere di diligenza (cfr pagg. da 16 a 21 sentenza appellata), in quanto, senza aver assunto notizie in merito al profilo di rischio della sig.ra Lemme o del suo delegato, ha dato esecuzione all'ordine di acquisto senza adempiere agli obblighi di condotta imposti all'Intermediario in caso di operazione inadeguata (preventiva segnalazione della inadeguatezza; eventuale esecuzione dell'ordine ricevuto solo dietro espressa conferma dell'Investitore che si dichiara consapevole dell'avvertimento ricevuto).



Afferma contrariamente l'appellante che una corretta interpretazione delle circostanze di fatto, come sopra evidenziate e dei principi giuridici in materia, avrebbe dovuto condurre il giudice ad un giudizio di piena adeguatezza dell'operazione dedotta in lite rispetto al profilo di investimento dell'attrice.

Deduce in particolare l'appellante che : a) pur presentandosi l'operazione a media rischiosità essa era anche adeguata rispetto al profilo dell'attrice; b) il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere che sotto il profilo dell'investimento in strumenti finanziari la ██████████ e suo marito al momento della operazione dedotta in lite fossero " *due perfetti sconosciuti*" (cfr pag. 9 sentenza impugnata) giacchè la Banca era in possesso di effettive informazioni sul profilo della Cliente (ed anche del marito che, peraltro, il Tribunale immotivatamente ha ritenuto essere *l'effettivo investitore*), stante il ricorrere di una pregressa ed abituale operatività, tale da permettere alla Banca di tracciare, in conformità con le prescrizioni della Consob (comunicazione DI/ 30396 del 21.04.2000) un profilo di rischio corrispondente ad investitori costantemente dediti ad investimenti ad alto rendimento; c) tale operatività per tipologia delle obbligazioni, per frequenza, per oggetto (le Giacomelli nel 2002 presentavano rischi ben minori di altri titoli) e dimensioni (le Giacomelli rappresentavano solo il 7% del portafoglio complessivo della controparte), dimostrava che l'operazione dedotta in lite dovesse ritenersi perfettamente adeguata.

3. Con il secondo motivo la Banca denuncia la erroneità della sentenza per insussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto della risoluzione per inadempimento del contratto di acquisto delle obbligazioni.

Il vizio della sentenza risulterebbe evidente laddove il Giudice imputa alla Banca di non aver informato il Cliente della inadeguatezza dell'operazione ordinata prima che questa venisse eseguita e ciò quindi nella fase precontrattuale antecedente il contratto di acquisto poi risolto, mentre la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c deriva sempre da circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto a prestazioni corrispettive.

Nell'esecuzione del contratto di acquisto degli strumenti finanziari quindi non poteva ravvisarsi inadempimento alcuno, giacchè le prestazioni pattuite (acquisto delle obbligazioni e pagamento del corrispettivo) erano state adempiute da entrambe le parti.

Evidenzia la Banca che la risoluzione per inadempimento può derivare dalla inosservanza di obblighi inerenti un contratto già perfezionatesi come il contratto di intermediazione o contratto-quadro e pertanto, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte a Sez. Unite (sentenze n. 26724 e 26725 del 2007) ritiene erronea la sentenza appellata per aver disposto l'applicazione di un rimedio giuridico (risoluzione per inadempimento) ad un contratto non ancora concluso.

4. Con il terzo ed ultimo motivo la Banca, sul presupposto della dedotta adeguatezza dell'investimento oggetto di lite, afferma che nessuna domanda risarcitoria, qualora riproposta da controparte nel



presente giudizio, potrebbe trovare accoglimento. A tal fine, difetterebbero i presupposti della pretesa risarcitoria con riferimento alla entità del danno ed al nesso di causalità diretta, il cui onere probatorio spettante a controparte non era stato da questa assolto nel precedente giudizio.

5. Si costituisce [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'appello per i seguenti motivi : a) l'affermazione di controparte, secondo cui il mancato assolvimento dell'onere di informazione passiva di cui all'art. 28 comma 1 Reg. Consob non è rilevante ai fini della adeguatezza o meno dell'investimento, dovendo questo rapportarsi solo in riferimento al portafoglio titoli della convenuta è infondata, in quanto l'acquisizione delle predette informazioni è invece condizione necessaria per valutare l'adeguatezza o meno dell'investimento; c) il mancato assolvimento dell'onere di informazione passiva è dimostrato dalla mancata apposizione della X - in occasione della sottoscrizione del contratto quadro del 26.03.2001- in corrispondenza della dichiarazione di aver fornito notizie in ordine alla propria situazione finanziaria ed in ordine ai propri obiettivi di investimento, sia in corrispondenza del rifiuto da parte dell'investitore di rendere dette informazioni; e) l'investimento è inadeguato anche qualora l'intermediario avesse ottemperato all'obbligo di informazione passiva ex art. 28 comma 1 Reg. Consob poiché la Banca avrebbe dovuto informare la Cliente ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob in ordine alla inadeguatezza dell'investimento, delle ragioni di tale inadeguatezza e procedere alla negoziazione solo in presenza di conferma scritta resa dalla [REDACTED] di procedere comunque alla operazione; fatto questo non verificatosi.f) ancor più subordinatamente, qualora si ritenesse applicabile alla fattispecie l'art. 28 secondo comma Reg. Consob e non l'art. 29 Reg. Consob, deve rilevarsi che la Banca ha prodotto solo la fotocopia di una paginadell'asserito Documento Generale sui Rischi di Investimento.

In ordine al secondo motivo di appello, la convenuta ha dedotto la carenza di interesse di parte appellante rispetto alla censura avanzata, giacché nel corso del giudizio di primo grado la convenuta stessa ha espressamente formulato domanda di risoluzione del contratto-quadro di negoziazione oltre che del singolo contratto di acquisto.

In merito al terzo motivo, la convenuta ha eccepito che trattasi non di un motivo di appello, quanto della riproposizione delle difese di primo grado; pur tuttavia ha replicato evidenziando che il danno è liquido ed esigibile in quanto le obbligazioni sono scadute e non hanno comportato la restituzione del capitale investito e dal 2003 l'emittente ha sospeso la corresponsione delle cedole. In tal modo si è concretizzato un danno del quale in via subordinata ha chiesto il risarcimento rispetto alla risoluzione con effetto restitutorio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di appello è fondato e quindi meritevole di accoglimento.

Sussiste adeguatezza dell'investimento dedotto in lite per le seguenti ragioni:



Tale argomentazione è supportata dal fatto che l'art. 28 comma 1 lett.a) stabilisce che debba risultare per iscritto solo l'eventuale rifiuto del cliente di fornire le notizie richieste e non anche la risposta del cliente alla Banca, qualora decida di fornirla, il che autorizza a ritenere che la banca possa validamente acquisire anche oralmente dal cliente le necessarie informazioni sulla sua esperienza in investimenti finanziari, sui suoi obiettivi di investimento e sulla sua propensione al rischio.

Nel caso di specie, deve porsi anche attenzione al fatto che l'acquisto delle obbligazioni Giacomelli avvenne nell'ambito del contratto-quadro sottoscritto da [REDACTED] ove la stessa espressamente ha riconosciuto di aver ricevuto il Documento sui rischi Generali di investimento di cui all'all.3 Reg. Consob 11522/ 1998.

Tale documento, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, è stato prodotto dalla Banca in estratto (cfr doc.2) e in versione integrale (cfr doc. 14 allegato seconda memoria MPS ex art. 7 Dlgs 17 gennaio 2003 n. 5) ed è stato sottoscritto anche da [REDACTED]

La Banca ha quindi soddisfatto ed adempiuto a quanto richiesto dall'art. 28 comma 1 lett.b) e, contrariamente a quanto si legge in sentenza (pag.9), è proprio la tipologia dei precedenti acquisti obbligazionari effettuati dal [REDACTED] l'entità delle somme investite a far emergere la sua propensione al rischio, tale da far escludere rispetto all'acquisto delle Giacomelli l'ipotesi di operazione inadeguata.

Ne consegue che è giuridicamente errata la sentenza impugnata che, sull'erroneo presupposto dell'inadeguatezza dell'operazione finanziaria rispetto al cliente (che, secondo il Tribunale è addirittura [REDACTED] no [REDACTED]) perviene alla decisione di risoluzione del contratto di acquisto dei titoli per grave inadempimento contrattuale della Banca.

2. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, cui consegue la totale riforma della sentenza appellata, i restanti motivi di impugnazione restano assorbiti.

Parte appellante propone altresì con l'atto di gravame domanda di restituzione di quanto pagato in forza della efficacia esecutiva della sentenza; controparte nulla oppone a riguardo.

Tale domanda, ammissibile in questa sede in quanto conseguente alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado, è fondata e pur comportando la pronuncia di una condanna generica, se ne afferma la utilità in vista della necessaria precostituzione di un titolo esecutivo, non essendo sufficiente al tal fine la mera sentenza di riforma.

Sul punto così Cass.sez.3 sentenza n.8639 del 03.05.2016 " *Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della*



decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 cpc nonché dall'art. 389 cpc per le domande conseguenti alla cassazione come condanna implicita."

3. Deve rigettarsi l'appello incidentale subordinato di parte convenuta poichè le domande ivi proposte (pag. 21 comparsa Lemme punti 1,2) sono meramente riproduttive delle domande di risoluzione per grave inadempimento contrattuale della Banca e di condanna alla restituzione della somma di € 16.069,60 (pari alla somma investita nelle obbligazioni Giacomelli), domande che sono state erroneamente accolte dal Tribunale.

4. Infondata è anche la domanda di risarcimento danni, riproposta anche in questo giudizio, per insussistenza dei presupposti soggettivi ovvero del comportamento negligente della Banca e di quelli oggettivi circa l'entità del danno ed il nesso di causalità con la condotta di controparte.

5. La riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova regolamentazione delle spese processuali anche del primo grado, alla luce della complessiva valutazione della controversia (cfr. Cass. n. 11491 del 16.5.06).

In ragione dell'accoglimento dell'appello e della soccombenza di [REDACTED] devono porsi a carico di quest'ultima le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo ai sensi della tabella allegata al D.M 127/ 2004 per il primo grado e in base ai parametri medi ex D.M 55/2014 per il presente giudizio (valore della causa € 16.069,60).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando,

- in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata n. 254/2010 del Tribunale di Siena, rigetta la domanda di risoluzione del negozio di acquisto delle obbligazioni GIACOMELLI F07 8,375% concluso in data 12.06.2002 e per l'effetto dichiara [REDACTED] tenuta a restituire all'appellante Banca MPS la somma indicata nella predetta sentenza, con decorrenza di interessi legali dal dì dell'avvenuto pagamento al saldo;
- conferma la decisione di primo grado in punto di rigetto della domanda di [REDACTED] di risarcimento danni;
- condanna [REDACTED] a pagare a Banca Monte dei Paschi di Siena spa le spese processuali dei due gradi di giudizio che si liquidano : quanto al primo grado in euro 938,00 per diritti , euro 2.270,00 per onorari oltre a spese generali al 12,50% iva



e cassa come per legge ; quanto al presente giudizio in euro 3.777,00 di cui euro 1.080,00 per la fase di studio, euro 877,00 per la fase introduttiva ed euro 1.820,00 per la fase decisionale, oltre spese generali nella misura del 15% , iva e cassa come per legge.

Così deciso in Firenze il 03.04.2018

Il Giudice Ausiliario Rel. ed Estensore

Avv. Carla Fantauzzi

Il Presidente

Dott. Andrea Riccucci

